



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 13 luglio 2010

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE MARTEDÌ 13 LUGLIO 2010

**1) Ricorso Sig. MAURIZIO ZAMPARINI
(Presidente del C.d.A. della Soc. U.S. Città di
Palermo S.p.A.)**

avverso la sanzione dell'inibizione di 6 mesi inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente C.G.S. (nota n. 7091/1008pf07-08/SP/blp del 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1), 2) e 3), rispettivamente:

- 1) ACCOGLIE** il reclamo proposto dal Sig. Maurizio Zamparini, annullando la sanzione inflittagli;
- 2) ACCOGLIE** il reclamo proposto dal Sig. Rino Foschi, annullando la sanzione inflittagli;
- 3) RESPINGE** il ricorso proposto dalla Ternana Calcio

**2) Ricorso Sig. RINO FOSCHI (già Direttore
Sportivo della Soc. U.S. Città di Palermo
S.p.A.)**

avverso la sanzione dell'inibizione di 3 mesi inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (nota n. 7091/1008pf07-08/SP/blp del 26.4.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 09.06.2010)

3) Ricorso TERNANA CALCIO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Ferramosca Luca;
- inibizione per mesi 6 al Sig. Dominicis Stefano;
- ammenda di € 20.000,00 alla Ternana

Calcio,
inflitte a seguito di deferimento della Procura
Federale per violazione dell'art. 1, comma 1,
C.G.S. e delle disposizioni di cui all'art. 7,
comma 3, C.G.S. previgente, trasfuso
nell'art. 8, comma 4, del vigente C.G.S. e
dell'art. 2, comma 4, del previgente C.G.S.,
trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente
C.G.S., (nota n. 7091/1008pf07-08/SP/blr
del 26.4.2010) (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
91/CDN del 09.06.2010)

4) Ricorso F.C. BOLOGNA 1909

RESPINTO

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 alla Sig. Menarini
Francesca (Presidente e Legale rappresentante della
Soc. FC Bologna 1909);
- inibizione per mesi 3 al Sig. Menarini
Renzo (Amministratore delegato e Legale rappresentante
della Soc. FC Bologna 1909);
- ammenda di € 15.000,00 alla reclamante,
inflitte seguito deferimento del Procuratore
Federale per rispondere rispettivamente
delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e
10, comma 1, C.G.S., e dell'art. 4, comma 1,
C.G.S. (nota n. 7759/003pf09-10/SP/blr del
12.5.2010) (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
96/CDN del 21.6.2010)

5) Ricorso PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO

avverso il proscioglimento del Sig. Francesco
Ceravolo, Direttore Sportivo dell'A.C. Arezzo
dalla violazione degli artt. 1, comma 1 e 10,
comma 1 C.G.S., ascritte con proprio
deferimento – nota n. 7759/003pf09-10/SP/blr
del 12.5.2010 – (Delibera Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
96/CDN del 21.6.2010)